

§. 16.

Ogni capitano o padrone presterà la debita ubbidienza e rispetto a' consoli.

Ingiungiamo a tutti i capitani e padroni, di prestare la dovuta ubbidienza negli oggetti del loro ministero a' consoli e vice-consoli imperiali-regj residenti ne'porti e scale del ponente e levante che potranno toccare con i bastimenti; di esibir loro la patente; e, se ricercati, il loro libro e giornale; di corrispondere loro le prescritte tasse e diritti a norma delle rispettive tariffe; di render loro distinto e fedel ragguaglio della navigazione e carico, e di rimettere alla loro decisione le cause riguardanti il bastimento e la marineria, sotto pena della doppia rifazione delle tasse o diritti defraudati o ricusati, e di altre pene pecuniarie ed afflittive ad arbitrio delle superiorità politiche nel litorale.

§. 17.

Li casi dolosi e maliziosi si inquiranno *ex officio* criminalmente, e si puniranno da' competenti tribunali.

Ne' delitti di casi sinistri colposi, o maliziosi, di baratteria, dirottamento, falsità di calcoli, o di altre frodi o inganni commessi, o fatti commettere, da' ca-